



Venezia, 17-06-2008

nr. ordine 1398
Prot. nr.76

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

MOZIONE

Oggetto: Censura all'inqualificabile comportamento del Presidente del Consiglio Comunale in occasione del blocco dei lavori per la realizzazione del nuovo villaggio Sinti, in via Vallenari, a Mestre.

Premesso che

Lo Statuto del Comune di Venezia al Capo I^a fissa i Principi Fondamentali e precisamente:

- all'articolo 1, IV^a comma, stabilisce che "Il Comune di Venezia è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate nel suo territorio";
- all'articolo 1, V^a comma, stabilisce inoltre che il Comune di Venezia " tutela la propria civiltà, riconosce e sostiene le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio";
- all'articolo 2, I^a comma, prevede che "Il Comune di Venezia con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione." E inoltre "Concorre [...] alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico."
- all'articolo 2, III^a comma, punto 1, statuisce che "Il Comune di Venezia orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana", ossia che il Comune di Venezia opera affinché effettivamente si attui il principio costituzionale che prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
- all'articolo 2, IV^a comma, prevede che "Il Comune di Venezia, aderendo alla Carta Europea delle Libertà e delle Autonomie Locali, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica".

Considerato che

Il Consiglio Comunale, come previsto dal vigente Statuto, all'articolo 5/bis, IV comma, elegge il Presidente del Consiglio al suo interno e, altresì, ne può disporre la revoca.

La carica di Presidente del Consiglio rappresenta una figura istituzionale di importantissima rilevanza, in quanto presiede l'assemblea elettiva che incarna e rappresenta la comunità cittadina.

Per quanto sopra, è compito precipuo del Presidente del Consiglio incarnare e far valere super partes i principi fondamentali della Carta statutaria del Comune di Venezia.

Com'è noto, la figura del presidente del consiglio comunale è stata introdotta dal comma 3 bis dell'art. 31 della legge 8/6/1990 n. 142, aggiunto dall'art. 11, comma 3 della legge 3/8/1999 n. 265, e prevista come obbligatoria per le province e i comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e facoltativa, in base ad eventuale previsione statutaria, nei comuni con popolazione fino a tale soglia demografica.

La figura del Presidente del Consiglio Comunale ed il suo ruolo sono da porre in relazione alle funzioni del massimo organo rappresentativo, che assolve essenzialmente a funzioni di programmazione, indirizzo politico-amministrativo e controllo.

Il Consiglio Comunale, infatti, è il luogo nel quale, anche grazie all'ampliamento del diritto di accesso agli atti ed alla

documentazione amministrativa operata dalla giurisprudenza, i consiglieri possono esercitare le prerogative loro riconosciute dall'ordinamento, ossia far valere il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame consiliare, chiedere la convocazione del consiglio, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Al Presidente del Consiglio Comunale spettano tutti i poteri per garantire l'effettività dei diritti dei consiglieri, nonché il corretto svolgersi dei lavori del consiglio stesso, secondo l'elencazione dell'art. 39, commi 1 e 2, seconda proposizione del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

I poteri e le prerogative del Presidente del Consiglio Comunale sono specificati per relationem dagli artt. 6, comma 2, 7 e 38, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la lettura sistematica dei quali enuclea gli spazi della regolamentazione sub-primaria del comune, espressione tipica della potestà di autonormazione riconosciuta sia dall'art. 114, comma 2 Cost. sia dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Le funzioni connesse alla carica di Presidente del Consiglio Comunale sono caratterizzate da neutralità, ragion per cui il venir meno di tale neutralità nell'esercizio della funzione giustifica la revoca della nomina con il formarsi di una maggioranza favorevole a detta misura, indipendentemente dalla sua coincidenza, o meno, con la maggioranza al potere, che esprime la giunta (Cons. Stato, Sez. V, 6.6.2002, n. 3187).

In sintesi, il Presidente del Consiglio comunale è titolare di un ufficio cui sono ascritti poteri funzionalizzati, che, proprio in quanto tali, devono essere utilizzati non per conseguire fini propri, ma garantire diritti e prerogative di terzi, la cui violazione costituisce indice rivelatore di comportamento censurabile.

Pertanto

È compito precipuo del Presidente del Consiglio incarnare e far valere super partes i principi fondamentali della Carta statutaria del Comune di Venezia e le decisioni a tale scopo adottate dall'Amministrazione comunale.

In particolare, è essenziale che il Presidente del Consiglio Comunale, in quanto garante delle norme vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti, adotti una condotta e dei comportamenti ad essi aderenti e coerenti.

In tutti i casi nei quali è evidente che il Presidente del Consiglio usa il proprio ruolo agendo come protagonista della politica locale, e, come tale, si pone in netta incompatibilità con l'esercizio del ruolo di garante e di terzietà propria della funzione di Presidente dell'Assemblea innanzi descritta e dei principi fondamentali ai quali questa deve ispirare le sue funzioni e attività.

Rilevato che

Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Comunale pro tempore, Renato Boraso, si è reso protagonista di una manifestazione di dissenso, tanto scomposta quanto grottesca, rispetto alla realizzazione del nuovo villaggio Sinti, in via Vallenari, a Mestre: un'opera fondamentale per garantire, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto del Comune di Venezia, il rispetto della cultura e dello stile di vita di quel gruppo di cittadini veneziani.

Ritenuto che

Tale comportamento rientra tra i casi nei quali è evidente che il Presidente del Consiglio usa il proprio ruolo agendo come protagonista della politica locale, e, come tale, si pone in netta incompatibilità con l'esercizio del ruolo di garante e di terzietà propria della funzione di Presidente dell'Assemblea prima descritta.

Con la sua condotta in occasione del blocco dei lavori per la realizzazione del nuovo villaggio Sinti in via Vallenari, ampiamente riportata dalla stampa nazionale e locale, ha seriamente violato i principi fondamentali (previsti agli articoli 1 e 2 dello Statuto) ai quali a dovrebbe ispirare le sue funzioni e attività.

Tale atteggiamento sia incompatibile con quello di Presidente del Consiglio Comunale anche perchè potenzialmente

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Venezia

Censura formalmente, per tutte le motivazioni esposte, l'arbitrario e istituzionalmente irresponsabile comportamento messo in atto dal Presidente del Consiglio Comunale pro tempore, Consigliere Renato Boraso, in occasione del presidio di protesta per impedire la realizzazione del nuovo villaggio Sinti, in via Vallenari, a Mestre.

Sebastiano Bonzio